

# Una nuova Srl a capitale ridotto per gli «over 35»

## La società potrà essere amministrata anche da un manager che non è socio

**Angelo Busani**

■ Nasce la Srl «a capitale ridotto». Questo il nome della nuova forma societaria cui il Governo ha dato vita con l'articolo 44 del decreto legge Sviluppo, in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

Questa forma si aggiunge a quella della Srl "semplificata" (Srls), introdotta nell'articolo 2463-bis del Codice civile con il Dl 1/2012. La nuova «Srl a capitale ridotto» (Srlcr) è riservata alle persone fisiche con più di 35 anni, quando invece la Srl semplificata può essere costituita solo da persone fisiche under 35enni.

Forse, nel giustificare la novità, sarebbe stato meglio dire - nella relazione accompagnatoria al decreto legge - che si tratta di un ulteriore piccolo incentivo all'imprenditoria italiana di più ridotte dimensioni più, come è stato fatto, che di una norma per scalare classifiche internazionali di competitività; senza poi dimenticare di esplicitare - perché questa appare essere la reale ratio della nuova norma - che la Srl a capitale ridotto è la naturale evoluzione della Srl semplificata quando i soci di quest'ultima compiano 35 anni.

La disciplina della Srlcr non è però stata immessa nel Codice civile, a fianco di quella della Srl "normale" e della Srls. D'ora innanzi avremo insomma tre Srl tra cui scegliere: la Srl "normale", la Srls (cioè semplificata) e

la Srlcr (e cioè a capitale ridotto). Che quest'ultima non sia un "sottotipo" o una variante della Srls paiono confermarlo diversi indizi:

❶ non pare che la Srlcr debba avere un atto costitutivo standard, obbligatorio per la Srls (ove questo standard assume il ruolo di dato caratteristico di tale forma societaria, appunto semplificata). È vero che l'articolo 44, comma 2 del decreto sviluppo, sancisce che nell'atto costitutivo della Srlcr si debbano «indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile»; e che in tale secondo comma vi è la previsione dell'atto costitutivo standard; ma è anche vero che il contenuto pregnante di detto ripetuto secondo comma è proprio l'elencazione di una serie di specifici "elementi" con i quali comporre l'atto costitutivo della Srls; dovrebbe derivarsene che quando la nuova norma fa riferimento agli "elementi" del comma 2 dell'articolo 2463-bis, il richiamo concerne non lo statuto standard ma la predetta elencazione;

❷ non pare che la Srlcr debba portare nella propria denominazione l'aggettivo "semplificata". Anche in questo caso è vero che, nel richiamare il secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile, si richiama anche il suo numero 2), il quale impone che la denominazione della Srls evidenzii la sua natura di


società a responsabilità limitata "semplificata"; ma è pure vero che l'articolo 44, comma 3 del decreto sviluppo, si esprime testualmente nel senso che la nuova forma di Srl introdotta dal decreto stesso debba avere la «denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto», ciò che dunque dovrebbe imporsi rispetto all'utilizzo della denominazione di Srl "semplificata";

❸ la Srlcr è amministrata da persone fisiche che possono anche non essere soci della società, mentre le Srls devono necessariamente essere amministrate dai soci, che non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quello che invece accomuna la Srls e la Srlcr è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura o di servizi).

All'atto della costituzione, in entrambi i casi, il capitale va per intero versato nelle mani del soggetto o dei soggetti nominati quali amministratori.

Nelle Srl ordinarie, invece, il capitale iniziale deve essere collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero - se la società non è tra quelle a socio unico - ma in misura non inferiore al 25 per cento.



## Le regole

Formalità, limiti e soggetti ammessi alla nuova forma societaria introdotta dal Dl Sviluppo

	SRL ORDINARIA	SRL SEMPLIFICATA	SRL A CAPITALE RIDOTTO
<b>DOVE È DISCIPLINATA</b>	Nel Codice civile all'articolo 2463	Nel Codice civile all'articolo 2463 bis	Nel decreto legge Sviluppo
<b>CHI LA PUÒ COSTITUIRE</b>	Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Solo da persone fisiche con 35 anni non compiuti	Solo da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni
<b>FORME ATTO COSTITUTIVO</b>	Atto pubblico	Atto pubblico standard	Atto pubblico
<b>DENOMINAZIONE</b> (Ad esempio "Alfa Srl")	Non ci sono vincoli	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una srl semplificata (ad esempio: "Alfa Srls")	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una srl a capitale ridotto (ad esempio: "Alfa Srl a c.r.")
<b>CHI LA AMMINISTRA</b>	Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Uno o più soci	Solo persone fisiche, anche non soci
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	Minimo 10mila euro	Da 1 a 9.999,99 euro	Da 1 a 9.999,99 euro
<b>COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE</b>	In denaro o in natura	Solo in denaro	Solo in denaro
<b>VERSAMENTO DEL CAPITALE INIZIALE</b>	In banca, almeno il 25%	Interamente versato nelle mani degli amministratori	Interamente versato nelle mani degli amministratori
<b>CESSIONE DELLE QUOTE</b>	Libera	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche
<b>COSA SUCCEDDE QUANDO UN SOCIO COMPIE I 35 ANNI</b>	Nulla	O il socio esce dalla società o la società si scioglie o la società deve essere "trasformata" in Srl normale o in Srl a capitale ridotto	Nulla